

RIDUZIONE DELLO 0,8% DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ISTRUZIONI OPERATIVE

L. 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) - Circ. Inps 22.03.2022, n. 43

L'art. 1, c. 121, dalla L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto per i lavoratori dipendenti uno "sconto" dei contributi previdenziali a loro carico, nella misura di 0,8 punti percentuali.

Con la circolare 22.03.2022, n. 43, l'Inps ha fornito le indicazioni utili all'applicazione dell'esonero contributivo, anche con riferimento alle modalità di esposizione all'interno della denuncia Uniemens.

SCHEMA DI SINTESI

MISURA, APPLICAZIONE E DURATA	<ul style="list-style-type: none"> • L'esonero spetta per i periodi di paga dal 1.01 al 31.12.2022. • Consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori. 	La misura è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato , compresi i rapporti di apprendistato , nel rispetto delle condizioni previste e con la sola eccezione dei rapporti di lavoro domestico .
BENEFICIARI	Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati , a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.	
LIMITE DELLA RETRIBUZIONE	Per fruire del beneficio sarà necessario il rispetto di un requisito e cioè il limite della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali pari a € 2.692 : il lavoratore, dunque, non avrà diritto all'esonero per ogni singolo mese nel quale percepirà una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di importo superiore a tale limite	
PARTICOLARITÀ DI DICEMBRE	L'importo massimo mensile (€ 2.692) dovrà essere maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima .	In quel mese, dunque, la riduzione sarà applicata sia sulla retribuzione corrisposta nel mese sia sull'importo della tredicesima mensilità , purché in entrambi i casi venga rispettato il limite di € 2.692.
CONDIZIONI GENERALI DI SPETTANZA E CUMULABILITÀ	La misura agevolativa può essere applicata senza il rispetto di ulteriori condizioni.	Risulta cumulabile con altri esoneri vigenti.

ISTRUZIONI OPERATIVE

MISURA,
APPLICAZIONE
E DURATA

- L'esonero dello 0,8% è riconosciuto, dal 1.01.2022 al 31.12.2022, **esclusivamente sulla quota di contributi IVS a carico dei lavoratori, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.**
- È applicabile a tutti i rapporti di **lavoro subordinato**, con la sola esclusione del **lavoro domestico** - per il quale la normativa vigente prevede già l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria - e stante il **rispetto della soglia massima di retribuzione mensile.**

LIMITE
DI RETRIBUZIONE
IMPONIBILE

- Per fruire del beneficio, la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non deve eccedere l'**importo mensile di € 2.692.**
- **Tale importo sarà maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.**

Tale soglia vale anche nelle ipotesi di rapporti a tempo parziale.

PARTICOLARITÀ
DI DICEMBRE
E DELLA TREDICESIMA

- **Casistiche di erogazione della tredicesima mensilità**

- Nel caso di **mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022** (tredicesima), lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (purché inferiore o uguale a € 2.692) che sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese (nel rispetto del medesimo limite).
- Nel caso di **erogazione mensile dei ratei**, invece, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione **anche sui ratei di tredicesima**, a patto che l'importo di questi ultimi **non superi** nel mese di erogazione l'importo di € 224 (pari all'importo di € 2.692/12).
- Nel caso in cui un rapporto di lavoro - per il quale si stia fruendo della riduzione - **cessi prima di dicembre 2022**, la riduzione contributiva può essere applicata **anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione**, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a € 2.692.

- **Applicazione sulle ulteriori mensilità aggiuntive**

- Al di fuori della tredicesima, la riduzione contributiva non può essere applicata, poiché la normativa di riferimento non contempla tale ipotesi.

Circ. Inps
43/2022

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di € 2.692.

CONDIZIONI GENERALI DI SPETTANZA E CUMULABILITÀ

• Natura della misura

- La misura non assume la natura di incentivo all'assunzione.
- Non sarà, dunque, soggetta all'applicazione dei principi generali stabili dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2015.
- La fruizione dell'agevolazione, sostanziosamente in una riduzione per il lavoratore, non comporta benefici in capo al datore.
- Non sarà, dunque, soggetta al possesso del DURC, ai sensi dall'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006.
- In relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale: la norma, dunque, non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
- Non è, dunque, soggetta all'autorizzazione da parte della Commissione Europea, al rispetto dei limiti del c.d. "Temporary Framework" e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
- Inoltre, poiché l'esonero riguarda la sola quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa.

• Cumulo con altre misure

- La misura, inoltre, sarà pienamente cumulabile con gli esoneri contributivi esistenti, sempre nel limite della contribuzione dovuta.

ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

• Esposizione del corrente

- Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, **a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero.
- All'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, dovranno essere esposti i seguenti elementi:
 - .. nell'elemento "CodiceCausale" il valore "L024";
 - .. nell'elemento "**IdentMotivoUtilizzoCausale**" l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
 - .. nell'elemento "**AnnoMeseRif**" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
 - .. nell'elemento "**ImportoAnnoMeseRif**" l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS (Segue)

- **Esposizione arretrati**
 - Si noti che per quanto concerne la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), la stessa può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di **marzo, aprile e maggio 2022**.
 - La sezione "InfoAggcausaliContrib" andrà ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
 - I datori che hanno sospeso o cessato l'attività e intendono fruire dell'esonero dovranno, invece, avvalersi della procedura di regolarizzazione (Uniemens/vig).
- **Esposizione tredicesima mensilità**
 - Per quanto riguarda la tredicesima mensilità o il rateo, invece:
 - .. nell'elemento "CodiceCausale" deve essere inserito il valore "L025" (se erogata in unica soluzione) o "L026" (se si tratta di un rateo);
 - .. nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
 - .. nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
 - .. nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
- **Altre compilazioni**
 - La circolare n. 43/2022 descrive le modalità di esposizione della misura anche per la lista "PosPA" e "PosAgri" dell'UniEmens.

Esempio

Effetti su imponibile fiscale

Imponibile previdenziale mensile	Contributi con aliquota ordinaria (ipotesi: 9,19%)	Contributi con aliquota ridotta (ipotesi: 8,39%)	Maggior imponibile fiscale (su cui calcolare poi l'Irpef)
€ 1.500,00	€ 137,85	€ 125,85	€ 12,00
€ 2.500,00	€ 229,75	€ 209,75	€ 20,00
€ 2.700,00	€ 248,13	NO	€ 0,00

RATIO FAMIGLIA

ACQUISTA SU
RATIO STORE

Il mensile per la gestione dell'economia quotidiana



Il mensile dedicato **alle famiglie** e ai consumatori per la gestione dell'economia quotidiana.

Ogni mese **consigli utili** in tema di tasse, agevolazioni, banche, lavoro, casa, ambiente, auto, assicurazioni, salute, Pubblica Amministrazione, tecnologia, turismo e tanto altro...

Spedizione mensile della rivista cartacea e **Portale digitale** www.ratiofamiglia.it.

Con **newsletter** periodica di novità, video e approfondimenti.